

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Federico Vecchio, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; con l'assistenza del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, e la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 28 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n. 281/1831pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Sig. Roberto Benigni e dall'Ascoli Calcio 1898 Spa; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi otto in danno del Sig. Roberto Benigni, per il proprio atteggiamento doloso nel compimento dell'addebito, e l'irrogazione di tre punti di penalizzazione oltre all'ammenda di euro ventimila per recidiva in danno della Ascoli Calcio 1898 S.p.A.; ascoltato il difensore dei deferiti, l'avv. Enzo Proietti, che si oppone alle richieste della Procura, per le ragioni svolte nella propria memoria in atti delle cui conclusioni chiede l'accoglimento;

Osserva

Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Roberto Benigni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ascoli Calcio 1898 Spa e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Roberto Benigni della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpaf e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il III trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpaf e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del CGS;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

La difesa dei deferiti

I deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando una memoria, con la quale non hanno sostanzialmente contestato l'addebito, ma hanno eccepito che il mancato pagamento delle ritenute e contributi del I (luglio, agosto e settembre) e II (ottobre, novembre e dicembre) trimestre 2010, avendo già formato oggetto di precedente contestazione disciplinare e giudicato, non consentirebbe la proponibilità di *“una nuova azione disciplinare né la punibilità ripetuta, alla luce anche del principio del ne bis in idem, in termini quanto meno di punti di penalizzazione”*. In considerazione di ciò hanno chiesto, sul punto, l'irrogazione della sanzione dell'ammenda, mentre, per ciò che attiene il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il III trimestre, hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento, attese le gravi difficoltà economiche in cui si sarebbe trovata ad operare la Società, ovvero, in subordine, l'irrogazione di un'ammenda.

Motivazione

Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dalla dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante della Società, Sig. Benigni, e dal Presidente del Collegio Sindacale della stessa, Dott. Giovanni Silvestri, depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 16 maggio 2011, con cui si è attestato il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nonché dalla nota della Co.Vi.So.C. del 14 giugno 2011, con cui è stata riscontrata la permanenza del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre) e delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre), come segnalato con le due note del 6 dicembre 2010 e dell'11 marzo 2011 anch'esse in atti;

In merito alla sanzione, si ritiene congruo infliggere, con riferimento alle contestazioni che hanno formato oggetto del deferimento, le sanzioni di un punto di penalizzazione, da applicarsi nella prossima stagione sportiva, e dell'ammenda di euro ventimila in danno della Società e dell'inibizione di otto mesi in danno del Sig. Roberto Benigni. Per ciò che attiene la richiesta avanzata dalla Procura di infliggere tre punti di penalizzazione, questa deve essere rigettata in quanto la stessa si fonda su un asserito elemento doloso imputabile alla persona del Sig. Benigni non provato agli atti di causa.

P.Q.M.

accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina al Sig. Roberto Benigni la sanzione dell'inibizione di mesi otto ed all'Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione di un punto di penalizzazione da applicarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società FC Crotona Srl), GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società della Società FC Crotona Srl) e della SOCIETÀ FC CROTONE Srl - (nota n. 272/1830pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).

Il Deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Salvatore Gualtieri, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della FC Crotone Srl, il Sig. Giancarlo Antonio Martucci, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della FC Crotone Srl e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società" ovvero il "Crotone"), per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig.ri Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS ed all'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna i Signori Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Salvatore Gualtieri, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Giancarlo Antonio Martucci, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, dato atto dell'intervenuto patteggiamento tra la medesima Procura federale ed i Sig.ri Gualtieri e Martucci, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione di 1 (uno) punto di penalizzazione in danno della FC Crotone Srl, da applicarsi nella prossima stagione sportiva, ed ascoltato il Sig. Anselmo Jovine, Segretario della Società, che si rimette alla decisione della Commissione,

osserva,

Motivazione

Preliminarmente, si prende atto dell'intervenuto patteggiamento tra la il Gualtieri, il Martucci e la Procura federale prima dell'apertura del dibattimento. Ciò detto, il deferimento nei confronti del Crotone è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate alla Società risultano comunque provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dalla dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Crotone, Sig. Martucci, e dal Presidente del Collegio Sindacale di quest'ultimo, Dott. Francesco Balzano, depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 16 maggio 2011, da cui risulta incontrovertibilmente provato che la Società non ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale.

In merito alla sanzione, si ritiene congruo infliggere le sanzioni richieste dalla Procura.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno nei confronti dei Signori Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci.

Commina alla FC Crotone Srl la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da applicarsi nella stagione sportiva 2011/2012.

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di Legale Rappresentante della Società SS Juve Stabia Spa) e della SOCIETÀ SS JUVE STABIA Spa - (nota n. 363/1849pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

Il deferimento

Con atto del 14/7/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Roberto Amodio, all'epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lettera C. paragrafo V, delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS, relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società SS Juve Stabia Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante legale.

La Società S.S. JUVE STABIA S.p.A. ed il Sig. ROBERTO AMODIO in relazione agli addebiti mossi dalla Procura Federale FIGC – non hanno fatto pervenire alla C.D.N. alcuna memoria difensiva.

Alla riunione del 28/7/2011 alcuno è comparso per i deferiti e la Procura Federale ha depositato comunicazione inviata, in data 27/7/2011, dalla SS Juve Stabia Spa alla Procura federale, nonché modulo di patteggiamento sottoscritto in originale dalla sola Procura federale.

La Procura ha concluso chiedendo, in subordine alla ipotesi di patteggiamento ed ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Roberto Amodio la sanzione di inibizione di mesi 6, e

per la Società SS Juve Stabia Spa la applicazione di n. 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione 2011/2012.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La proposta di patteggiamento ex art. 23 CGS non può essere accolta attesa sia la assenza, alla udienza del 28/7/2011, del Sig. Roberto Amodio sia la non riferibilità al deferito della sottoscrizione posta in calce al modulo di patteggiamento, poiché in copia.

La documentazione a base del deferimento conferma che il Sig. Roberto Amodio, nonché la Società SS Juve Stabia Spa non hanno ottemperato il disposto di cui all'art. 85, lettera C. paragrafo V, delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS e dell'art. 90, comma 2, delle NOIF. Non è stato documentato alla FIGC – COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, relativi agli emolumenti corrisposti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle indicate nel dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Roberto Amodio la sanzione di inibizione di mesi 6, ed alla Società SS Juve Stabia Spa la applicazione di 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione 2011/2012.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il giorno 28 luglio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete